



Transizione 5.0

Novità sul decreto attuativo

Nota di Aggiornamento

17 luglio 2024

PREMESSA

Nei giorni scorsi è stato informalmente diffuso il testo del **decreto attuativo** definito dal MIMIT in concerto con il MEF, che completa la disciplina del c.d. Piano Transizione 5.0, introdotto dall'articolo 38 del DL n. 19 del 2 marzo 2024. La pubblicazione del decreto è attesa nelle prossime settimane e la data a partire dalla quale le imprese potranno attivare la procedura per l'accesso al credito d'imposta 5.0 sarà comunicata con un provvedimento del Direttore generale per la politica industriale del MIMIT (dr. Paolo Casalino) entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso. Dopo la pubblicazione del decreto saranno rilasciate dal Gestore dei Servizi Energetici (**GSE**) le **Linee guida** per i certificatori tenuti a verificare il risparmio energetico realizzato con i progetti di innovazione 5.0.

Il decreto attuativo, nella versione disponibile, conferma l'impianto dell'agevolazione e chiarisce alcuni aspetti applicativi, anche se in recenti riunioni con le associazioni sono emersi ulteriori dubbi che riguardano in modo specifico la misurazione dell'efficientamento energetico e gli investimenti esclusi dall'agevolazione. Le associazioni hanno inoltre espresso l'esigenza di creare una sede di confronto strutturale (un "Tavolo") con il MIMIT e il GSE per monitorare la misura e assicurare un supporto rapido nella soluzione di eventuali criticità applicative.

Resta il problema della **ristrettezza dei tempi** per l'attuazione del Piano, che di fatto si sono ridotti a poco più di un anno: considerato sia l'ingente ammontare di investimenti da realizzare sia la complessità degli obiettivi e delle procedure, il rischio di non riuscire a raggiungere gli obiettivi del PNRR è concreto.

Di seguito, si evidenziano i principali elementi di novità di questa versione del decreto attuativo rispetto alla precedente bozza e, in particolare, si fornisce un approfondimento sui progetti esclusi dall'agevolazione e una sintesi delle disposizioni del decreto relative ai temi di maggiore interesse evidenziati da Confindustria nel confronto con il MIMIT.

In via preliminare vale la pena ricordare le principali **caratteristiche dell'agevolazione**, che è stata prevista dal nuovo PNRR e in particolare è tra gli interventi della nuova Missione 7 "REPowerEU (Reg UE 2023/435)", che ha l'obiettivo di ridurre i consumi energetici dei Paesi europei e, conseguentemente la dipendenza strategica da Stati extra UE (es. Russia), nonché rispondere a precisi obiettivi di sostenibilità ambientale.

In premessa, va evidenziato che il nuovo Piano 5.0 non si fonda sul semplice acquisto di beni materiali e immateriali, ma adotta un approccio basato su progetti di trasformazione, prevedendo contestualmente diverse tipologie di investimenti orientati all'innovazione digitale e sostenibile, all'efficientamento energetico e alla creazione di competenze.

La misura ha natura generale e consiste nel riconoscere alle imprese un credito di imposta, rafforzato rispetto al 4.0, a fronte di **investimenti in beni 4.0** realizzati in strutture produttive ubicate in Italia, **che consentano anche di migliorare l'efficienza energetica**.

Più in dettaglio, gli investimenti che attivano l'agevolazione riguardano i beni materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati A e B alla L. 232/2016 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se attraverso questi

investimenti si ottiene una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% del consumo dell'unità produttiva o al 5% del consumo del processo aziendale interessato dagli investimenti, l'impresa può beneficiare delle aliquote rafforzate previste dal Piano Transizione 5.0.

Inoltre, al verificarsi di queste condizioni, per l'impresa sarà possibile agevolare anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo** (purché prodotti nell'interno della UE), a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, e le **spese di specifici progetti di formazione in ambiti digitale e green**.

Come mostra la tabella seguente, la misura del credito d'imposta spettante per la singola impresa cambia in funzione di due variabili: la dimensione degli investimenti e la classe di efficientamento energetico raggiunto.

Nella tabella seguente sono riassunte le aliquote agevolative in relazione ai diversi livelli di investimento:

	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
DIMENSIONE INVESTIMENTO	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva: >10% Processo: > 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

La disciplina prevede una procedura di prenotazione del beneficio, tramite apposite comunicazioni da presentare al GSE, corredata da certificazioni tecniche ex ante ed ex post.

In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato, compensabile dopo il completamento dell'investimento entro il 31 dicembre 2025; l'ammontare non utilizzato può essere compensato in 5 quote annali di pari importo negli anni successivi.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni devono mantenere i requisiti di interconnessione e il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione.

LE NOVITÀ DEL DECRETO ATTUATIVO

Progetti ammissibili (art. 4)

In questa versione del decreto attuativo disponibile, è confermata l'ammissibilità dei progetti avviati dal **1° gennaio 2024** e completati entro il **31 dicembre 2025** ed è stata fornita la definizione di "avvio" (data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni agevolati) e "conclusione" del progetto (declinata in modo differente in relazione alla tipologia di progetto di investimento).

Nello specifico per data di fine lavori si intende: i) data di effettuazione dell'ultimo investimento ai fini della normativa fiscale (es. consegna del bene o trasferimento della proprietà se successivo) per investimenti in beni Allegati A e B; ii) data di fine lavori per i beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es. installazione delle macchine e dei dispositivi elettromeccanici, ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto e delle opere necessarie alla misura e connessione di rete, secondo le condizioni dettate dalla delibera ARERA 99/08); iii) data esame finale per le attività di formazione delle competenze nelle tecnologie necessarie per la transizione digitale ed energetica.

Si conferma rispetto al testo precedente una limitazione, non prevista dalla norma primaria, a mente della quale sarebbe possibile realizzare in contemporanea un solo progetto di investimento per ciascuna struttura produttiva. Solo nel caso in cui l'impresa abbia rinunciato al progetto di innovazione o lo abbia completato, sarebbe possibile avviare un secondo progetto sulla medesima struttura produttiva.

È confermato che il limite dei 50 milioni € di investimento è annuale; tuttavia, in questa versione viene meno la possibilità di includere nel plafond 2024 anche gli investimenti avviati nel 2024 e conclusi entro il 30 aprile 2025, a fronte del versamento di un acconto del 50 per cento.

Progetti di innovazione non ammissibili (art. 5)

Nella bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 inviata alla Corte dei Conti per l'approvazione si riscontrano passi indietro rispetto ad alcuni importanti elementi presenti nella precedente bozza, che avrebbero ampliato la portata della misura, rendendola un valido strumento anche per tutte le imprese dei settori hard to abate che vogliono investire in digitalizzazione ed efficientamento energetico.

Confindustria si è interfacciata a lungo con il Ministero per evitare che un'interpretazione errata e restrittiva del principio **DNSH (Do Not Significant Harm)** di fatto rendesse il piano Transizione 5.0 uno strumento non utilizzabile principalmente da quelle imprese che maggiormente sono coinvolte nel processo di decarbonizzazione (es. settori ETS). In particolare, Confindustria ha sottolineato la necessità di scongiurare il rischio che l'interpretazione del principio DNSH portasse, di fatto, a escludere interi settori produttivi. Il principio DNSH, infatti, dovrebbe orientare le imprese nel percorso di transizione indicando

la direzione degli investimenti sostenibili e non penalizzarle. Secondo la posizione di Confindustria, anche tutte le imprese della raffinazione, del petrolchimico e quelle soggette all'ETS dovrebbero perciò rientrare nel meccanismo di incentivazione 5.0 poiché lo strumento è diretto a supportare progetti per efficientare e decarbonizzare i consumi energetici. Con riferimento al tema dei rifiuti pericolosi, la cui produzione a danno dell'ambiente risulterebbe contraria al principio, Confindustria ha proposto di fare salve tutte le fattispecie di condotte e attività di economia circolare, ossia basate sul recupero e il riciclo.

Per comprendere l'importanza delle esclusioni previste dal decreto MIMIT basti pensare che **i settori industriali ETS italiani hanno emesso** 132 Mton CO₂eq nel 2021, pari a circa il 31,5% dell'economia italiana (considerando industria, trasporti, famiglie, agricoltura e gestione dei rifiuti) e al 76% dell'intero settore industriale. Vale la pena ricordare che Transizione 5.0 è finalizzata all'ottenimento di incrementi di efficienza energetica per 0,4 Mtep tra il 2024 e il 2026, pari all'1,5% del consumo finale di energia di tutti i settori industriali (26,4 Mtep nel 2021), che difficilmente potrà essere raggiunto escludendo i settori industriali più *energy intensive*.

La nuova formulazione dell'art. 5 purtroppo restringe il campo di applicazione della misura rispetto a quanto previsto nella bozza messa a punto dal MiMIT e inviata per il concerto agli altri dicasteri.

Nello specifico, viene previsto che possono accedere all'incentivo le attività e gli attivi in ETS per le quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso la decarbonizzazione. Le **attività direttamente connesse all'uso di combustibili fossili, compreso l'uso a valle**, sono invece escluse e il riferimento sembra essere correlato ai **settori della petrolchimica e raffinazione**.

Inoltre, i settori soggetti all'ETS per beneficiare della misura possono presentare:

- progetti che **non hanno** un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO₂ dell'attività d'impresa (es. macchinari elettrici) senza limitazioni;
- progetti **correlati** ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO₂ dell'attività d'impresa solo se presentano emissioni di gas serra al di sotto del benchmark di riferimento o rientrano nel benchmark grazie all'investimento incentivato.

Ciò **equivale a promuovere solo gli investimenti delle attività aventi emissioni inferiori o comunque molto vicine ai benchmark di riferimento**, che, secondo quanto previsto dalla normativa ETS, sono parametrati considerando la media del decimo percentile dei migliori impianti a livello EU per ogni settore (*best performers*) per la definizione delle quote di emissione allocate a titolo gratuito. Di fatto, in tal modo si escluderebbero investimenti in impianti e sotto-impianti caratterizzati da emissioni dirette per circa il 90-95% delle oltre 1.000 imprese soggette all'ETS in Italia. Si tratta di aziende della produzione di carta, ceramica, acciaio, metalli non ferrosi, vetro, ghisa, cemento, diversi prodotti chimici,

idrogeno, raffinazione, ecc., che rappresentano comparti strategici per il Paese, in quanto sono alla base delle filiere industriali e ne condizionano la competitività.

Si tratta, peraltro, di **settori esposti alla concorrenza internazionale e a rischio delocalizzazione**, per i quali la decarbonizzazione competitiva rappresenta una priorità e per questo era ancora più importante, farle rientrare nel perimetro della misura Transizione 5.0, supportandole, attraverso l'efficienza energetica e gli investimenti in fonti rinnovabili, nel percorso di abbattimento delle emissioni, con benefici che si trasmetterebbero, a valle, a tutte le filiere produttive.

Sono invece positive le previsioni – in molti casi confermate rispetto alla versione precedente – **relative alla possibilità di accesso all'agevolazione da parte delle imprese attive nell'ambito dell'economia circolare**, sia direttamente (es. incenerimento e trattamento meccanico dei rifiuti) che indirettamente (es. attività che generano rifiuti speciali pericolosi e non li conferiscono in discarica bensì a recupero).

In particolare, il decreto non considera ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati ad attività connesse alle **discariche di rifiuti**, agli **inceneritori** e agli **impianti di trattamento meccanico biologico** (lettera c)), **eccetto**:

1. **inceneritori**: sono ammissibili gli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti, purché il progetto migliori l'efficienza energetica, catturi i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperi i materiali dai residui di combustione, senza aumentare la capacità di trattamento dei rifiuti o estendere la durata di vita dell'impianto;
2. **impianti di trattamento meccanico biologico**: sono ammissibili gli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione mira ad aumentare l'efficienza energetica o a migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, per convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica dei rifiuti organici, senza aumentare la capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita.

Infine, per quanto riguarda le attività che producono un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come **rifiuti speciali pericolosi (art. 5)**, molti degli spunti di riflessione e approfondimento già forniti da Confindustria sono stati considerati, ad eccezione di quanto indicato al punto 4, lettera d), che resta potenzialmente critico.

L'articolo 5 prevede, infatti, le eccezioni all'inammissibilità dei progetti di innovazione. Nel dettaglio, alla lettera d) sono riportate le eccezioni alle restrizioni e, quindi, **i progetti di innovazione che sono ammessi al beneficio**, vale a dire:

1. i progetti che non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
2. i progetti che generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero (da R1 a R12) o smaltimento (da D1 a D12), come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del Testo Unico Ambientale (TUA, D.lgs. 152/2006);

3. progetti volti a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione D10 (incenerimento a terra), così come definita nell'allegato B del TUA:
4. i progetti di innovazione riferiti a siti industriali *“che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR)”*.

La nuova formulazione apporta delle modifiche solamente al punto 4), eliminando il riferimento agli impianti che ricadono nel campo di applicazione dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). L'eccezione prevista al punto 4), quindi, riguarda solamente i siti industriali che non superano le soglie PRTR di produzione di rifiuti pericolosi. Tuttavia, è importante evidenziare che tale previsione non appare coerente né con il concetto di *“elevata dose di sostanze inquinanti”*, né con quello di *“smaltimento a lungo termine che potrebbe causare un danno all'ambiente”*. Infatti, le soglie PRTR per il trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi sono fissate su valori estremamente bassi, tali da comportare il rischio di escludere indebitamente dall'accesso al beneficio gran parte dei siti industriali soggetti alla normativa IED che sono chiamate per legge, peraltro, ad applicare le migliori tecnologie disponibili – BAT– anche per la gestione dei propri rifiuti. Inoltre, il riferimento a tali soglie, che, di fatto, sono connesse indistintamente alla produzione totale di rifiuti pericolosi del sito industriale, non distingue tra l'invio virtuoso a recupero e l'invio a uno smaltimento in grado di causare a lungo termine un danno all'ambiente, cosa che dovrebbe essere l'unico oggetto del criterio DNSH, risultando in questo modo incoerente con il criterio al punto 3.

Autoconsumo (art. 7)

L'articolo, nell'ambito degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, prevede che gli stessi siano localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, o localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo riconducibili alla medesima struttura produttiva. In linea con quanto auspicato da Confindustria, per il tramite dell'articolo 15 comma 4 bis della legge 95/2024 (di conversione del DL Coesione) si prevede che, nell'ambito del Piano 5.0, l'agevolazione si estenda anche all'autoconsumo a distanza.

Per quanto concerne i **limiti**, in euro per chilowatt, al costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, gli importi sono stati aumentati di circa il 15% mentre non cambiano i limiti relativi alle altre fonti rinnovabili:

Fonte rinnovabile	P ≤ 20 kWe [€]	20 kWe < P ≤ 200 kWe [€]	200 kWe < P ≤ 600 kWe [kWe] [€]	600 kWe < P ≤ 1000 kWe [€]	1000 kWe < P [€]
Solare (fotovoltaico)*	1.350	1.060	970	860	800
Eolica	2.640	2.160	1.280		1.080
Geotermica		2.750			1.800
Idraulica**	2.970	2.640		2.380	1.850

Restano invariati anche i limiti relativi ai sistemi di accumulo, con un coefficiente di 900 euro per chilowattora.

Formazione (art. 8)

Il decreto integra l'elenco dei soggetti che possono erogare la formazione, includendo anche i Competence Center, gli European Digital Innovation Hubs (di cui sono partner anche i DIH di Confindustria), le ITS Academy;

Si specifica la struttura dei moduli formativi, che devono prevedere minimo 12 ore, anche a distanza, di cui almeno 4 ore su tecnologie green e almeno 4 su tecnologie digitali elencate negli allegati al decreto.

Con riferimento alle spese di formazione del personale agevolabili, viene eliminata la precedente limitazione al solo personale "discente" (aprendo a formatori interni), ma è stato lasciato, però, il riferimento alla condizione che le spese di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa. Si aggiunge, inoltre, un esame finale con attestazione del risultato conseguito (articolo 8, comma 1) funzionale ad individuare, come detto in precedenza, la data di effettuazione dell'investimento.

Risparmio energetico (art. 9)

Il decreto conferma le modalità di calcolo del risparmio energetico, della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento.

In particolare, si possono declinare i seguenti quattro scenari:

1. imprese operative che hanno a disposizione i dati sul consumo energetico dell'anno precedente, le quali dovranno confrontare i consumi del nuovo investimento con i dati storici;

2. imprese operative prive di dati storici il risparmio energetico dovrà essere stimato sulla base di dati tracciabili e documentazione (si attendono chiarimenti nelle prossime Linee guida del GSE);
3. Imprese costituite o che hanno variato sostanzialmente i loro prodotti da almeno 6 mesi dall'avvio del progetto 5.0, le quali, in assenza de dati sui consumi energetici per l'intero anno, dovranno verificare i consumi sui mesi disponibili e riproporzarli su base annuale;
4. Imprese costituite o che hanno variato sostanzialmente i loro prodotti da meno di 6 mesi dall'avvio del progetto 5.0, le quali dovranno determinare i consumi sulla base dello scenario controfattuale (ovvero raffronto con imprese dello stesso settore e di analoga dimensione e con beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato.

Nelle Linee guida di GSE saranno fornite delle esemplificazioni delle modalità di calcolo del risparmio energetico nei diversi scenari sopra menzionati.

Cumulo (art. 11)

Premessa, in base alla norma primaria, la impossibilità di cumulo con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica e con il credito di imposta 4.0, il decreto conferma la **piena cumulabilità** – sugli stessi costi – con altre agevolazioni (sia aiuti di Stato che misure di carattere generale) purché non si superi il costo sostenuto.

Inoltre, nel rispetto del principio del cosiddetto divieto di doppio finanziamento previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241, il decreto chiarisce che il credito è cumulabile con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea (intesi come programmi all'interno di Horizon Europe, InvestEU, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, ecc.), purché non si coprano le "stesse quote" degli investimenti del progetto di innovazione.

Procedura (art. 12)

È prevista una sola comunicazione intermedia al GSE, che ha la funzione di attestare l'effettivo avvio dell'investimento prenotato con la comunicazione ex ante. La comunicazione intermedia va inviata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del GSE sull'avvenuta prenotazione del credito d'imposta e deve includere gli estremi delle fatture relative al versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene.

Questa versione del decreto ha, infatti, eliminato la previgente previsione di una seconda comunicazione periodica che avrebbe consentito a chi entro il 31 dicembre 2024 per attestare il pagamento di almeno il 50% del costo di acquisizione e garantirsi che il progetto rientri nel plafond del 2024 se il progetto sarà completato entro il 30 aprile 2025. Sarà importante confermare che chi avvia un investimento nel 2024 non è tenuto a ulteriori comunicazioni se lo concluderà nel 2025.

La procedura è finalizzata al rispetto della ripartizione delle spese per annualità, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata. Andrebbe, tuttavia, espressamente chiarito che sono comunque consentiti sforamenti rispetto a 1039,5 mln di euro per compensazioni del 2024.

Fruizione del credito d'imposta (art. 13)

Si prevede che il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale GSE comunica all'impresa l'importo del credito spettante al completamento dell'investimento.

Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di **compensazione** del credito di imposta nel modello F24. Al riguardo, si evidenzia che, sebbene sia correttamente previsto l'esonero dalle "ordinarie" strette alla compensazione dei crediti fiscali, siano stato omesso l'esonero rispetto agli ultimi vincoli introdotti dalla LDB 2024 (in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo non pagati e non oggetto di sospensione e rateizzazione, di ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro).

Certificazioni e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio (art. 15)

La riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti che attestino:

- a. *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti (con informazioni relative al progetto, all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, alla riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale per le imprese di nuova costituzione)
- b. *ex post* l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*. (informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento in termini tecnici e i consumi energetici effettivamente conseguiti).

Con riferimento ai soggetti certificatori, si evidenzia che rispetto alla precedente bozza di decreto circolata nelle scorse settimane sono stati eliminati dall'elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni gli enti accreditati e che sono stati inseriti gli ingegneri iscritti all'albo professionale nella sezione A (uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi).